

VIGENTE	MODIFICATO
<p style="text-align: center;">STATUTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA</p> <p style="text-align: center;">Titolo I - Principi Generali</p> <p>Art. 1 - La Provincia di Reggio Emilia</p> <p>1. La Provincia è ente territoriale di area vasta, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria secondo, i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto; rappresenta i Comuni, la comunità e il territorio che la compongono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.</p> <p>2. La Provincia E' ente di secondo livello che programma e organizza la propria azione in rapporto con i Comuni, singoli e associati, del suo territorio, con la Regione, con le altre Province e la città metropolitana di Bologna, al fine di integrare la propria azione e le proprie politiche con quelle degli altri Enti; D'intesa con altre Province promuove ed organizza la rappresentanza degli interessi d'area sopra provinciale per macro aree omogenee interne alla Regione, con particolare riguardo alla programmazione strategica, allo sviluppo economico, alle infrastrutture, ai servizi d'area vasta, ai progetti di rilevanza regionale e comunitaria.</p> <p>3. Fatto salvo quanto disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, dallo statuto e dalle altre norme di legge espressamente rivolte alle province, alla Provincia si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui al Testo unico degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>Art. 2 - Rapporti con i Comuni</p> <p>1. La Provincia valorizza le forme associative dei comuni e in particolare le unioni per rendere più efficaci le relazioni amministrative con il territorio provinciale, recepirne le esigenze e formulare proposte di intervento; A tal fine i presidenti delle unioni costituite sul territorio provinciale e il sindaco del comune capoluogo sono costituiti in Conferenza permanente, convocata dal presidente della provincia, anche su proposta dei suoi</p>	<p style="text-align: center;">STATUTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA</p> <p style="text-align: center;">Titolo I - Principi Generali</p> <p>Art. 1 - La Provincia di Reggio Emilia</p> <p>1. La Provincia è ente territoriale di area vasta, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria secondo, i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto; rappresenta i Comuni, la comunità e il territorio che la compongono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.</p> <p>2. La Provincia è ente di secondo livello che programma e organizza la propria azione in rapporto con i Comuni, singoli e associati, del suo territorio, con la Regione, con le altre Province e la città metropolitana di Bologna, al fine di integrare la propria azione e le proprie politiche con quelle degli altri Enti; d'intesa con altre Province promuove ed organizza la rappresentanza degli interessi d'area sopra provinciale per macro aree omogenee interne alla Regione, con particolare riguardo alla programmazione strategica, allo sviluppo economico, alle infrastrutture, ai servizi d'area vasta, ai progetti di rilevanza regionale e comunitaria.</p> <p>3. Fatto salvo quanto disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, dallo statuto e dalle altre norme di legge espressamente rivolte alle province, alla Provincia si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui al Testo unico degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>Art. 2 - Rapporti con i Comuni</p> <p>1. La Provincia valorizza le forme associative dei comuni e in particolare le unioni per rendere più efficaci le relazioni amministrative con il territorio provinciale, recepirne le esigenze e formulare proposte di intervento; a tal fine i presidenti delle unioni costituite sul territorio provinciale e il sindaco del comune capoluogo sono costituiti in Conferenza permanente, convocata dal presidente della provincia, anche su proposta dei suoi</p>

membri; Le determinazioni assunte all'unanimità da parte della Conferenza unificata e riportate in apposito verbale a cura del segretario generale hanno valore di atto di indirizzo per le unioni e i comuni.

2. la Provincia garantisce con l'impiego di proprie risorse umane le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie a favorire lo sviluppo della gestione associata delle funzioni comunali e la realizzazione di sinergie gestionali nell'esercizio delle funzioni medesime.

Art. 3 - Territorio e sede

1. Il territorio della Provincia coincide con il territorio dei Comuni che sono in essa ricompresi.

2. La Provincia ha sede nel comune capoluogo.

3. Il Presidente può stabilire l'utilizzo di sedi decentrate, in connessione con l'articolazione del territorio in zone omogenee, per favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali e per l'integrazione delle funzioni provinciali con le funzioni svolte dalle articolazioni della regione che operano in sede decentrata.

Art. 4. Istituti di partecipazione.

Con apposito regolamento adottato dal consiglio a seguito di parere formale dell'assemblea dei sindaci possono essere istituiti e disciplinati gli istituti di diretta partecipazione democratica all'attività della provincia, anche ricorrendo a modalità semplificate e informatiche.

Art. 5. Principio di trasparenza e democrazia paritaria, cultura dell'uguaglianza e pari opportunità

1. La Provincia ispira la propria azione al principio di trasparenza al fine di garantire la piena tracciabilità dell'azione amministrativa e dei processi decisionali, l'accesso paritario agli incarichi pubblici, nonché per prevenire la diffusione dei fenomeni corruttivi.

2. La Provincia riconosce, promuove e valorizza la cultura dell'uguaglianza e delle pari opportunità in ogni campo, mediante:

membri. Le determinazioni assunte all'unanimità da parte della Conferenza unificata e riportate in apposito verbale a cura del segretario generale hanno valore di atto di indirizzo per le unioni e i comuni.

2. la Provincia garantisce con l'impiego di proprie risorse umane le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie a favorire lo sviluppo della gestione associata delle funzioni comunali e la realizzazione di sinergie gestionali nell'esercizio delle funzioni medesime.

Art. 3 - Territorio e sede

1. Il territorio della Provincia coincide con il territorio dei Comuni che sono in essa ricompresi.

2. La Provincia ha sede nel comune capoluogo.

3. Il Presidente può stabilire l'utilizzo di sedi decentrate, in connessione con l'articolazione del territorio in zone omogenee, per favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali e per l'integrazione delle funzioni provinciali con le funzioni svolte dalle articolazioni della regione che operano in sede decentrata.

Art. 4. Istituti di partecipazione.

Con apposito regolamento adottato dal consiglio a seguito di parere formale dell'assemblea dei sindaci possono essere istituiti e disciplinati gli istituti di diretta partecipazione democratica all'attività della provincia, anche ricorrendo a modalità semplificate e informatiche.

Art. 5. Principio di trasparenza e democrazia paritaria, cultura dell'uguaglianza e pari opportunità

1. La Provincia ispira la propria azione al principio di trasparenza al fine di garantire la piena tracciabilità dell'azione amministrativa e dei processi decisionali, l'accesso paritario agli incarichi pubblici, nonché per prevenire la diffusione dei fenomeni corruttivi.

2. La Provincia riconosce, promuove e valorizza la cultura dell'uguaglianza e delle pari opportunità in ogni campo, mediante:

- programmi e iniziative volti a perseguire e garantire la democrazia paritaria e le pari opportunità tra i generi, nella vita sociale, culturale, economica e politica;

- un costante monitoraggio e controllo sui fenomeni discriminatori in ambito occupazionale, con il contributo della 'Consigliera di parità', figura istituzionale prevista dal D.Lgs. 198/2006, con funzione di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro.

Titolo II – Ruolo e funzioni della Provincia

Art. 6 - Governo di area vasta

1. Nell'esercizio delle funzioni, la Provincia salvaguarda l'identità delle comunità locali e rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni, collaborando con questi per migliorare l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi; a tal fine la Provincia promuove un confronto costante con la Regione ed i Comuni per la ricerca dell'ottimale livello di svolgimento delle funzioni amministrative.

2. La Provincia può definire accordi di collaborazione e cooperazione con le altre Province della regione e con la Città Metropolitana di Bologna, per l'organizzazione e la gestione comune di servizi e funzioni e per la realizzazione di opere di interesse comune.

Art. 7 - Funzioni

1. La Provincia è titolare di funzioni fondamentali proprie e di funzioni ad essa attribuite, trasferite, delegate o comunque da essa esercitate in base ad atti normativi statali e regionali o in forza di convenzioni con i Comuni, con le loro gestioni associate e con le altre Province. Le funzioni fondamentali proprie della Provincia sono stabilite con legge statale.

Titolo III – Organi di governo

- programmi e iniziative volti a perseguire e garantire la democrazia paritaria e le pari opportunità tra i generi, nella vita sociale, culturale, economica e politica;

- un costante monitoraggio e controllo sui fenomeni discriminatori in ambito occupazionale, con il contributo della 'Consigliera di parità', figura istituzionale prevista dal D.Lgs. 198/2006, con funzione di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro.

Titolo II – Ruolo e funzioni della Provincia

Art. 6 - Governo di area vasta

1. Nell'esercizio delle funzioni, la Provincia salvaguarda l'identità delle comunità locali e rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni, collaborando con questi per migliorare l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi; a tal fine la Provincia promuove un confronto costante con la Regione ed i Comuni per la ricerca dell'ottimale livello di svolgimento delle funzioni amministrative.

2. La Provincia può definire accordi di collaborazione e cooperazione con le altre Province della regione e con la Città Metropolitana di Bologna, per l'organizzazione e la gestione comune di servizi e funzioni e per la realizzazione di opere di interesse comune.

Art. 7 - Funzioni

1. La Provincia è titolare di funzioni fondamentali proprie e di funzioni ad essa attribuite, trasferite, delegate o comunque da essa esercitate in base ad atti normativi statali e regionali o in forza di convenzioni con i Comuni, con le loro gestioni associate e con le altre Province. Le funzioni fondamentali proprie della Provincia sono stabilite con legge statale.

Titolo III – Organi di governo

Art. 8 – Organi

1. Sono organi di governo della Provincia il Presidente della Provincia, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.

Art. 8-bis – Convocazione dei comizi elettorali

Salvo i casi di cui ai successivi art. 12 comma 3 e art. 13 comma 9-bis, e in assenza di provvedimenti legislativi o ministeriali che fissino la data per le consultazioni elettorali, il presidente convoca i comizi per l'elezione del presidente o del consiglio in modo che la consultazione avvenga in una data non antecedente e non successiva al decimo giorno dalla scadenza naturale dell'organo; l'anticipo o la dilazione possono essere estesi, fino ad un massimo di sessanta giorni, qualora ciò consenta di svolgere congiuntamente le elezioni dei due organi.

Art. 9 – Obblighi di astensione

1. Il Presidente, i membri del Consiglio e i membri dell'Assemblea dei Sindaci si astengono dal prendere parte alla discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge, di parenti o affini sino al quarto grado; negli stessi casi il Presidente si astiene dall'adozione di atti di sua competenza.

2. Il dovere di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui l'interesse sia in correlazione immediata e diretta con il contenuto dell'atto.

3. Il presidente si astiene dall'adozione di atti che riguardano unicamente il comune in cui risulta eletto o l'unione di cui questo fa parte.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 gli atti di competenza del presidente sono

Art. 8 – Organi

1. Sono organi di governo della Provincia il Presidente della Provincia, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.

Art. 8-bis – Convocazione dei comizi elettorali

1. Salvo i casi **di cui all'art. 13 comma 7**, e in assenza di provvedimenti legislativi o ministeriali che fissino la data per le consultazioni elettorali, il presidente **di norma** convoca i comizi per l'elezione del presidente o del consiglio in modo che la consultazione avvenga in una data non antecedente e non successiva al decimo giorno dalla scadenza naturale dell'organo; l'anticipo o la dilazione possono essere estesi, fino ad un massimo di **novanta giorni nei seguenti casi**:

- **qualora ciò consenta di svolgere congiuntamente le elezioni dei due organi;**
- **quando ciò risulti funzionale al miglior svolgimento dell'attività amministrativa dell'ente;**
- **quando corrisponda a orientamenti condivisi tra le province.**

2. **In nessun caso la dilazione della data delle elezioni può costituire pregiudizio dei diritti di elettorato attivo e passivo.**

Art. 9 – Obblighi di astensione

1. Il Presidente, i membri del Consiglio e i membri dell'Assemblea dei Sindaci si astengono dal prendere parte alla discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge, di parenti o affini sino al quarto grado; negli stessi casi il Presidente si astiene dall'adozione di atti di sua competenza.

2. Il dovere di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui l'interesse sia in correlazione immediata e diretta con il contenuto dell'atto.

3. Il presidente si astiene dall'adozione di atti che riguardano unicamente il comune in cui risulta eletto o l'unione di cui questo fa parte.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 gli atti di competenza del presidente sono

adottati dal Vicepresidente.

Art. 10 – Il Presidente

1. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente, ne assicura l'unità d'indirizzo politico-amministrativo, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, fissandone altresì l'ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.

2. Il presidente può nominare un Vicepresidente, che svolge le funzioni ad esso delegate e che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

3. In caso d'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione del Presidente le funzioni sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente o fino al cessare della sospensione.

4. Il presidente può assegnare deleghe a uno o più consiglieri provinciali presidenziali nel rispetto del principio di collegialità.

5. Il presidente

– presenta al consiglio entro 120 giorni dall'insediamento le linee programmatiche del proprio mandato amministrativo;

– sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina negli organi di direzione, deliberativi e di controllo;

– fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese o accordi comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; promuove la conclusione di accordi di programma con le modalità previste dalla normativa sugli Enti Locali;

– nomina e revoca il segretario generale dell'Ente;

– promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere su controversie in atto, fatte salva l'eventuale competenza

adottati dal Vicepresidente.

Art. 10 – Il Presidente

1. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente, ne assicura l'unità d'indirizzo politico-amministrativo, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, fissandone altresì l'ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.

2. Il presidente può nominare un Vicepresidente, che svolge le funzioni ad esso delegate e che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

3. In caso d'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione del Presidente le funzioni sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente o fino al cessare della sospensione.

4. Il presidente può assegnare deleghe a uno o più consiglieri provinciali presidenziali nel rispetto del principio di collegialità.

5. Il presidente

– presenta al consiglio entro 120 giorni dall'insediamento le linee programmatiche del proprio mandato amministrativo;

– sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina negli organi di direzione, deliberativi e di controllo;

– fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese o accordi comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; promuove la conclusione di accordi di programma con le modalità previste dalla normativa sugli Enti Locali;

– nomina e revoca il segretario generale dell'Ente;

– promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere su controversie in atto, fatte salva l'eventuale competenza

attribuita ai dirigenti;

- in qualità di presidente del consiglio può consultare e riunire i capigruppo consiliari per una più efficace gestione dei lavori dell'organo;
- individua gli atti, non rientranti nei casi di cui ai successivi art. 14 e 17 che ritiene di sottoporre, rispettivamente, all'approvazione del consiglio o al parere dell'assemblea.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 21 e salvo che sia diversamente disposto, in ogni atto vigente al momento dell'approvazione dello Statuto, l'esercizio dei poteri riferiti alla Giunta provinciale deve intendersi attribuito al Presidente della Provincia.

Art. 11 – Atti del Presidente della Provincia

1. Gli atti del Presidente sono adottati nella forma di decreto.
2. Il decreto, quando ha la natura di provvedimento amministrativo, è adottato sulla base della proposta del responsabile del procedimento.
3. Su ogni proposta di decreto, che non sia mero atto di indirizzo, è richiesto il parere, in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, anche del responsabile del bilancio in ordine alla regolarità contabile.
4. In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia può esercitare poteri del Consiglio; in tali casi, provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile e, in caso di mancata ratifica, perdono efficacia sin dal momento della loro adozione; ricorrendone la necessità, il Consiglio può, con propria deliberazione, regolare i rapporti giuridici dipendenti in modo diretto dal provvedimento decaduto.
5. I decreti sono sottoposti alla firma del Presidente dal segretario che ne cura successivamente la pubblicazione.

Art. 12 – Cessazione dalla carica del Presidente della Provincia

attribuita ai dirigenti;

- in qualità di presidente del consiglio può consultare e riunire i capigruppo consiliari per una più efficace gestione dei lavori dell'organo;
- individua gli atti, non rientranti nei casi di cui ai successivi art. 14 e 17 che ritiene di sottoporre, rispettivamente, all'approvazione del consiglio o al parere dell'assemblea.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 21 e salvo che sia diversamente disposto, in ogni atto vigente al momento dell'approvazione dello Statuto, l'esercizio dei poteri riferiti alla Giunta provinciale deve intendersi attribuito al Presidente della Provincia.

Art. 11 – Atti del Presidente della Provincia

1. Gli atti del Presidente sono adottati nella forma di decreto.
2. Il decreto, quando ha la natura di provvedimento amministrativo, è adottato sulla base della proposta del responsabile del procedimento.
3. Su ogni proposta di decreto, che non sia mero atto di indirizzo, è richiesto il parere, in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, anche del responsabile del bilancio in ordine alla regolarità contabile.
4. In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia può esercitare poteri del Consiglio **nei limiti previsti dalla disciplina di cui al d.lgs. 267/2000 per i comuni**; in tali casi, i provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile e, in caso di mancata ratifica, perdono efficacia sin dal momento della loro adozione; ricorrendone la necessità, il Consiglio può, con propria deliberazione, regolare i rapporti giuridici dipendenti in modo diretto dal provvedimento decaduto.
5. I decreti sono sottoposti alla firma del Presidente dal segretario che ne cura successivamente la pubblicazione.

Art. 12 – Cessazione dalla carica del Presidente della Provincia

1. Le dimissioni presentate dal Presidente al Consiglio provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione; Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse.

2. In tutti i casi di cessazione dalla carica del presidente, il vicepresidente entro trenta giorni dal determinarsi dell'evento convoca i comizi per l'elezione del nuovo presidente; la consultazione elettorale ha luogo entro i successivi sessanta giorni.

3. In caso di cessazione dalla carica del presidente il mandato del consiglio prosegue fino alla naturale scadenza.

Art. 13 - Il Consiglio provinciale. Funzionamento.

1. Il Consiglio provinciale è l'organo d'indirizzo e controllo.

2. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e presiede, e da consiglieri, nel numero stabilito dalla legge.

3. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, nonché di chiedere la convocazione del Consiglio provinciale secondo le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del Consiglio medesimo che il Presidente della Provincia deve inserire nell'ordine del giorno e discutere nella prima seduta utile.

4. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Nella prima seduta il Consiglio dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità degli eletti quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle surroghe.

5. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale, finanziaria e organizzativa secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento.

6. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e

1. Le dimissioni presentate dal Presidente al Consiglio provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione; Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse.

2. In tutti i casi di cessazione dalla carica del presidente, il vicepresidente entro trenta giorni dal determinarsi dell'evento convoca i comizi per l'elezione del nuovo presidente; la consultazione elettorale ha luogo entro i successivi sessanta giorni.

3. In caso di cessazione dalla carica del presidente il mandato del consiglio prosegue fino alla naturale scadenza.

Art. 13 - Il Consiglio provinciale. Funzionamento.

1. Il Consiglio provinciale è l'organo d'indirizzo e controllo.

2. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e presiede, e da consiglieri, nel numero stabilito dalla legge.

3. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, nonché di chiedere la convocazione del Consiglio provinciale secondo le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del Consiglio medesimo che il Presidente della Provincia deve inserire nell'ordine del giorno e discutere nella prima seduta utile.

4. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Nella prima seduta il Consiglio dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità degli eletti quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle surroghe.

5. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale, finanziaria e organizzativa secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento.

6. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e

indirizzate al Presidente della Provincia, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

7. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari entro dieci giorni dalle dimissioni.

8. Ogni consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio; il consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive o a più di metà delle sedute tenute nel corso di un anno, decade; la decadenza viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.

9. In materia di convocazione obbligatoria del consiglio, si applica quanto previsto dall'art. 39 comma 2 del d.lgs. 267/2000; la richiesta di convocazione deve provenire da un quinto dei consiglieri o da tutti i consiglieri di minoranza.

10. Mediante regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti, il consiglio disciplina il proprio funzionamento con particolare riferimento a:

- modalità e termini convocazione;
- esercizio delle prerogative dei consiglieri;
- procedure e garanzie in materia di dichiarazione di decadenza dei consiglieri.

11. In caso di riduzione, a causa di impossibilità di surroga, alla metà dei consiglieri assegnati, il presidente procede, entro trenta giorni dal determinarsi dell'evento, all'indizione dei comizi per il rinnovo del consiglio provinciale; la consultazione ha luogo entro i successivi sessanta giorni.

indirizzate al Presidente della Provincia, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. **Il Consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari entro dieci giorni dalle dimissioni o comunque nella prima seduta utile.**

7. Nei casi di cui all'art. 141 c. 1 lett. b) n. 3 e 4 del d.lgs. 267/2000 (dimissioni contestuali della metà più uno dei membri assegnati e riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio), il presidente indice nuove elezioni entro 30 giorni decorrenti dal momento in cui si è verificato il caso. Nella determinazione della metà dei componenti di cui sopra non si computa il presidente.

8. Ogni consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio; il consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive o a più di metà delle sedute tenute nel corso di un anno, decade; la decadenza viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.

9. In materia di convocazione obbligatoria del consiglio, si applica quanto previsto dall'art. 39 comma 2 del d.lgs. 267/2000; la richiesta di convocazione deve provenire da un quinto dei consiglieri o da tutti i consiglieri di minoranza.

10. Mediante regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti, il consiglio disciplina il proprio funzionamento con particolare riferimento a:

- modalità e termini convocazione;
- esercizio delle prerogative dei consiglieri;
- procedure e garanzie in materia di dichiarazione di decadenza dei consiglieri.

11. In caso di riduzione, a causa di impossibilità di surroga, alla metà dei consiglieri assegnati, il presidente procede, entro trenta giorni dal determinarsi dell'evento, all'indizione dei comizi per il rinnovo del consiglio provinciale; la consultazione ha luogo entro i successivi sessanta giorni.

12. Qualora sia il presidente che il vicepresidente non siano in carica, alla convocazione dei comizi elettorali prevista dal comma precedente o dal comma 3 dell'art. 13 provvede il consigliere eletto con la maggior cifra elettorale individuale; in caso di pari cifra elettorale vi provvede il più giovane di età.

Art. 14 - Il Consiglio provinciale. Competenze.

1. Compete al Consiglio Provinciale:

- a) deliberare la proposta di statuto da sottoporre all'assemblea dei Sindaci per l'approvazione;
- b) approvare regolamenti, piani e programmi, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, rendiconti di gestione e indirizzi generali nelle materie di propria competenza; approvare la contrazione e la rinegoziazione dei mutui, laddove non già espressamente previste negli atti di programmazione generali;
- c) approvare o adottare ogni altro atto sottoposto dal Presidente della Provincia ai sensi del precedente art. 10;
- d) istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
- e) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di programmazione generale;
- f) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e il ripianamento delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
- g) adottare indirizzi per la nomina da parte del Presidente di rappresentanti della Provincia in enti o organismi comunque denominati;
- h) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio;
- i) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di

12. Qualora sia il presidente che il vicepresidente non siano in carica, alla convocazione dei comizi elettorali prevista dal comma precedente o dal comma 3 dell'art. 13 provvede il consigliere eletto con la maggior cifra elettorale individuale; in caso di pari cifra elettorale vi provvede il più giovane di età.

Art. 14 - Il Consiglio provinciale. Competenze.

1. Compete al Consiglio Provinciale:

- a) deliberare la proposta di statuto da sottoporre all'assemblea dei Sindaci per l'approvazione;
- b) approvare regolamenti, piani e programmi, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, rendiconti di gestione e indirizzi generali nelle materie di propria competenza; approvare la contrazione e la rinegoziazione dei mutui, laddove non già espressamente previste negli atti di programmazione generali;
- c) approvare o adottare ogni altro atto sottoposto dal Presidente della Provincia ai sensi del precedente art. 10;
- d) istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
- e) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di programmazione generale;
- f) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e il ripianamento delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
- g) adottare indirizzi per la nomina da parte del Presidente di rappresentanti della Provincia in enti o organismi comunque denominati;
- h) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio;
- i) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di

bilancio e dello stato di attuazione dei programmi;

l) sottopone il presidente alla procedura di sfiducia nelle forme previste dall'art. 52 del d.lgs. 267/2000.

2. Spetta, inoltre, al Consiglio Provinciale approvare piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della Regione, con particolare riferimento a :

- a) strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
- b) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica e indirizzi generali per la gestione dell'edilizia scolastica;
- d) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- e) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;

Art. 15 – Commissioni consiliari.

1. Mediante il regolamento di cui al precedente art. 13 o apposita deliberazione possono essere istituite commissioni consiliari permanenti, speciali o di indagine, regolandone la composizione, la finalità e il funzionamento.

2. In caso di commissioni di garanzia la presidenza è attribuita ad un componente rappresentante i gruppi di minoranza presenti in consiglio.

Art. 16 - L'Assemblea dei Sindaci. Natura e funzionamento.

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni della Provincia; l'assemblea ha poteri propositivi, consultivi e di controllo; la partecipazione all'assemblea può essere delegata dal sindaco esclusivamente al vicesindaco, o ad un membro della giunta o del consiglio dello stesso ente.

2. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della

bilancio e dello stato di attuazione dei programmi;

l) sottopone il presidente alla procedura di sfiducia nelle forme previste dall'art. 52 del d.lgs. 267/2000.

2. Spetta, inoltre, al Consiglio Provinciale approvare piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della Regione, con particolare riferimento a :

- a) strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
- b) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica e indirizzi generali per la gestione dell'edilizia scolastica;
- d) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- e) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;

Art. 15 – Commissioni consiliari.

1. Mediante il regolamento di cui al precedente art. 13 o apposita deliberazione possono essere istituite commissioni consiliari permanenti, speciali o di indagine, regolandone la composizione, la finalità e il funzionamento.

2. In caso di commissioni di garanzia la presidenza è attribuita ad un componente rappresentante i gruppi di minoranza presenti in consiglio.

Art. 16 - L'Assemblea dei Sindaci. Natura e funzionamento.

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni della Provincia; l'assemblea ha poteri propositivi, consultivi e di controllo; la partecipazione all'assemblea può essere delegata dal sindaco esclusivamente al vicesindaco, o ad un membro della giunta o del consiglio dello stesso ente.

2. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della

Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti o due quinti dei componenti il Consiglio provinciale, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

3. La riunione è valida qualora sia rappresentato un numero di Comuni pari almeno ad un terzo del totale, sempreché gli stessi rappresentino almeno la metà della popolazione provinciale.

4. Su proposta del presidente, l'assemblea adotta il regolamento per il proprio funzionamento, mediante il quale vengono disciplinate, tra l'altro:

- modalità di convocazione dell'assemblea e di attribuzione della delega a parteciparvi;
- modalità e termini per l'esercizio da parte dell'assemblea e dei suoi componenti dei poteri propositivi previsti dall'art. 1 comma 55 della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- modalità e termini per la presentazione da parte dei componenti dell'assemblea di interrogazioni o mozioni rivolte agli organi della provincia;

5. Al fine di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.

Art. 17 - L'Assemblea dei Sindaci. Funzione consultiva.

1. Il rilascio del parere nelle forme e con le maggioranze previste dal quarto periodo dell'art. 1 comma 55 della legge 7 aprile 2014, n. 56 è richiesto per l'approvazione del bilancio preventivo dell'ente e nei seguenti casi:

- approvazione del conto consuntivo;
- approvazione del regolamento degli istituti di partecipazione.

2. Nel caso di atti di competenza del consiglio che abbiano incidenza sull'intero territorio provinciale o su larga parte di esso, il presidente può richiedere all'assemblea dei sindaci, di manifestare il proprio orientamento,

Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti o due quinti dei componenti il Consiglio provinciale, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

3. La riunione è valida qualora sia rappresentato un numero di Comuni pari almeno ad un terzo del totale, sempreché gli stessi rappresentino almeno la metà della popolazione provinciale.

4. Su proposta del presidente, l'assemblea adotta il regolamento per il proprio funzionamento, mediante il quale vengono disciplinate, tra l'altro:

- modalità di convocazione dell'assemblea e di attribuzione della delega a parteciparvi;
- modalità e termini per l'esercizio da parte dell'assemblea e dei suoi componenti dei poteri propositivi previsti dall'art. 1 comma 55 della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- modalità e termini per la presentazione da parte dei componenti dell'assemblea di interrogazioni o mozioni rivolte agli organi della provincia;

5. Al fine di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.

Art. 17 - L'Assemblea dei Sindaci. Funzione consultiva.

1. La seduta dell'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono rappresentati almeno un terzo dei Comuni e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. Nel caso non venga raggiunto tale quorum strutturale, trascorsa almeno un'ora, la seduta si intende di seconda convocazione e il quorum è raggiunto con la presenza di un quinto dei comuni che rappresenti complessivamente il 40% della popolazione residente. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei comuni presenti e della popolazione rappresentata.

con una delle seguenti modalità:

- parere formalmente approvato;
- consultazione assembleare durante la quale i sindaci manifestano le loro valutazioni, senza acquisizione di parere formale e senza necessità di numero legale;
- consultazione preventiva mediante invio ai sindaci della documentazione inerente l'oggetto e assegnazione di un termine per formulare osservazioni e rilievi.

Art. 17-bis – Parere negativo in materia di bilancio

Il parere negativo all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo può essere deliberato dall'assemblea a seguito di motivata proposta depositata entro l'inizio della seduta in cui il parere è posto all'ordine del giorno; la proposta deve contenere circostanziati elementi che consentano di emendare la proposta di bilancio.

A fronte di parere negativo dell'assemblea, il consiglio può modificare la proposta di bilancio conformemente a quanto richiesto e sottoporre di nuovo la proposta all'assemblea, ovvero procedere comunque all'approvazione del bilancio, esplicitando i motivi di tale decisione.

1-bis. Il rilascio del parere nelle forme e con le maggioranze previste dal quarto periodo dell'art. 1 comma 55 della legge 7 aprile 2014, n. 56 come disciplinate al precedente comma, è richiesto per l'approvazione del bilancio preventivo dell'ente e del conto consuntivo.

1-ter. Al fine di garantire la funzionalità dell'ente e l'adozione di atti fondamentali, nel caso in cui anche in sede di seconda convocazione, non si raggiunga il quorum strutturale di cui al comma 1, i pareri di cui al comma 1-bis si intendono rilasciati favorevolmente.

2. Nel caso di atti di competenza del consiglio che abbiano incidenza sull'intero territorio provinciale o su larga parte di esso, il presidente può richiedere all'assemblea dei sindaci, di manifestare il proprio orientamento, con una delle seguenti modalità:

- parere formalmente approvato;
- consultazione assembleare durante la quale i sindaci manifestano le loro valutazioni, senza acquisizione di parere formale e senza necessità di numero legale;
- consultazione preventiva mediante invio ai sindaci della documentazione inerente l'oggetto e assegnazione di un termine per formulare osservazioni e rilievi.

Art. 17-bis – Parere negativo in materia di bilancio

Il parere negativo all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo può essere deliberato dall'assemblea a seguito di motivata proposta depositata entro l'inizio della seduta in cui il parere è posto all'ordine del giorno; la proposta deve contenere circostanziati elementi che consentano di emendare la proposta di bilancio.

A fronte di parere negativo dell'assemblea, il consiglio può modificare la proposta di bilancio conformemente a quanto richiesto e sottoporre di nuovo la proposta all'assemblea, ovvero procedere comunque all'approvazione del bilancio, esplicitando i motivi di tale decisione.

Art. 18 – Pubblicità degli atti

1. I decreti presidenziali, le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, le determinazioni e le ordinanze dirigenziali sono pubblicati all'albo pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi, fatta salva la tutela della riservatezza dei dati personali.

2. Le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione, salvo che, per particolari e motivate ragioni d'urgenza, siano dichiarati immediatamente eseguibili, secondo quanto previsto dal Testo Unico dell'Ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000; della dichiarazione d'immediata esecutività e delle relative motivazioni è fatta espressa menzione in calce all'atto.

3. I decreti presidenziali sono immediatamente esecutivi, a condizione che non sia diversamente disposto nell'atto stesso.

4. Gli altri atti diventano esecutivi nei termini previsti dalla legge.

5. Fatta salva la tutela dei dati personali, i decreti presidenziali, le deliberazioni del consiglio e dell'assemblea e le determinazioni dirigenziali sono inoltre resi disponibili in via permanente mediante il sito internet dell'ente.

Titolo IV – Organizzazione degli uffici

Art. 19 – Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

1. Gli uffici e i servizi della Provincia sono organizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato con decreto del Presidente, sulla base dei criteri generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio.

2. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Provincia persegue obiettivi di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

Art. 20 – Segretario generale

1. Il Presidente, in conformità alla normativa vigente, nomina il Segretario

Art. 18 – Pubblicità degli atti

1. I decreti presidenziali, le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, le determinazioni e le ordinanze dirigenziali sono pubblicati all'albo pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi, fatta salva la tutela della riservatezza dei dati personali.

2. Le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione, salvo che, per particolari e motivate ragioni d'urgenza, siano dichiarati immediatamente eseguibili, secondo quanto previsto dal Testo Unico dell'Ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000; della dichiarazione d'immediata esecutività e delle relative motivazioni è fatta espressa menzione in calce all'atto.

3. I decreti presidenziali sono immediatamente esecutivi, a condizione che non sia diversamente disposto nell'atto stesso.

4. Gli altri atti diventano esecutivi nei termini previsti dalla legge.

5. Fatta salva la tutela dei dati personali, i decreti presidenziali, le deliberazioni del consiglio e dell'assemblea e le determinazioni dirigenziali sono inoltre resi disponibili in via permanente mediante il sito internet dell'ente.

Titolo IV – Organizzazione degli uffici

Art. 19 – Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

1. Gli uffici e i servizi della Provincia sono organizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato con decreto del Presidente, sulla base dei criteri generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio.

2. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Provincia persegue obiettivi di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

Art. 20 – Segretario generale

1. Il Presidente, in conformità alla normativa vigente, nomina il Segretario

generale della Provincia, che assicura la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa agli organi della Provincia, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea, roga i contratti nell'interesse della Provincia e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o conferiti dal Presidente.

2. In caso di funzioni dirigenziali prive di titolare, il presidente può temporaneamente attribuirne la competenza al segretario generale.

3. In caso di assenza temporanea o di posto non ricoperto le funzioni sono svolte dal vice-segretario generale.

4. Il segretario generale segnala alla prefettura i casi di inerzia rispetto alla convocazione dei comizi elettorali previsti agli articoli 8-bis, 12 comma 2 e 13 comma 11.

Art. 21 – Dirigenti

1. Ai dirigenti della Provincia compete la direzione degli uffici e dei servizi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei medesimi; a tal fine essi dispongono di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali affidate, nel rispetto dei documenti di programmazione annuale e pluriennali.

2. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati dall'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

3. I dirigenti esercitano competenza che la legislazione vigente non attribuisce, esplicitamente agli organi di governo della Provincia.

4. (soppresso)

5. Mediante la Conferenza dei Dirigenti, i dirigenti partecipano in forma collegiale e in collaborazione con il segretario generale al coordinamento

generale della Provincia, che assicura la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa agli organi della Provincia, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea, roga i contratti nell'interesse della Provincia e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o conferiti dal Presidente.

2. In caso di funzioni dirigenziali prive di titolare, il presidente può temporaneamente attribuirne la competenza al segretario generale.

3. In caso di assenza temporanea o di posto non ricoperto le funzioni sono svolte dal vice-segretario generale.

4. Il segretario generale segnala alla prefettura i casi di inerzia rispetto alla convocazione dei comizi elettorali previsti agli articoli 8-bis, 12 comma 2 e 13 comma 11.

Art. 21 – Dirigenti

1. Ai dirigenti della Provincia compete la direzione degli uffici e dei servizi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei medesimi; a tal fine essi dispongono di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali affidate, nel rispetto dei documenti di programmazione annuale e pluriennali.

2. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati dall'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

3. I dirigenti esercitano competenza che la legislazione vigente non attribuisce, esplicitamente agli organi di governo della Provincia.

4. (soppresso)

5. Mediante la Conferenza dei Dirigenti, i dirigenti partecipano in forma collegiale e in collaborazione con il segretario generale al coordinamento

complessivo dell'attività amministrativa dell'ente, fornendo adeguato supporto informativo agli organi di governo.

4. Previo assolvimento degli eventuali oneri di pubblicità previsti dalla legge, il Presidente provvede ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità gestionali e delle competenze professionali del singolo dirigente, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti.

6. Il Presidente può procedere alla copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, mediante incarichi a tempo determinato, con le modalità previste dalla normativa vigente, nei limiti delle quote previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 22 – Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

1. Su proposta congiunta del segretario generale e della conferenza dei dirigenti, il presidente approva con proprio decreto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, mediante il quale sulla base dello statuto e dei principi definiti dal consiglio, viene disciplinata l'organizzazione dell'ente, con particolare riguardo all'assegnazione di compiti e funzioni, al reclutamento del personale e alla valutazione della performance individuale e organizzativa.

2. L'organizzazione è ispirata ai principi di flessibilità, semplificazione, economicità.

3 Il regolamento definisce le modalità di esercizio delle deleghe dirigenziali.

Titolo V – Disposizioni finali

Art. 23 – Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche allo Statuto sono approvate con le stesse modalità previste per la sua prima adozione.

complessivo dell'attività amministrativa dell'ente, fornendo adeguato supporto informativo agli organi di governo.

4. Previo assolvimento degli eventuali oneri di pubblicità previsti dalla legge, il Presidente provvede ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità gestionali e delle competenze professionali del singolo dirigente, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti.

6. Il Presidente può procedere alla copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, mediante incarichi a tempo determinato, con le modalità previste dalla normativa vigente, nei limiti delle quote previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 22 – Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

1. Su proposta congiunta del segretario generale e della conferenza dei dirigenti, il presidente approva con proprio decreto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, mediante il quale sulla base dello statuto e dei principi definiti dal consiglio, viene disciplinata l'organizzazione dell'ente, con particolare riguardo all'assegnazione di compiti e funzioni, al reclutamento del personale e alla valutazione della performance individuale e organizzativa.

2. L'organizzazione è ispirata ai principi di flessibilità, semplificazione, economicità.

3 Il regolamento definisce le modalità di esercizio delle deleghe dirigenziali.

Titolo V – Disposizioni finali

Art. 23 – Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche allo Statuto sono approvate con le stesse modalità previste per la sua prima adozione.

Art. 24 – Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto e le sue modifiche sono pubblicati all'Albo pretorio della Provincia ed entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione.

2. Lo Statuto è trasmesso alla Regione Emilia-Romagna, al fine della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Art. 25 – Abrogazioni

1. Lo Statuto provinciale abroga integralmente il pre-vigente statuto. Per quanto in esso non disposto, si provvederà mediante appositi regolamenti.

2. Sono pertanto implicitamente abrogate e/o modificate le norme dei regolamenti e degli altri atti generali della Provincia che risultassero in contrasto con il presente Statuto.

3. Fino all'approvazione dei nuovi testi regolamentari restano comunque efficaci le norme dei regolamenti vigenti.

Art. 24 – Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto e le sue modifiche sono pubblicati all'Albo pretorio della Provincia ed entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione.

2. Lo Statuto è trasmesso alla Regione Emilia-Romagna, al fine della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Art. 25 – Abrogazioni

1. Lo Statuto provinciale abroga integralmente il pre-vigente statuto. Per quanto in esso non disposto, si provvederà mediante appositi regolamenti.

2. Sono pertanto implicitamente abrogate e/o modificate le norme dei regolamenti e degli altri atti generali della Provincia che risultassero in contrasto con il presente Statuto.

3. Fino all'approvazione dei nuovi testi regolamentari restano comunque efficaci le norme dei regolamenti vigenti.